

S P I E G A Z I O N E .

SE trovandosi una Nave carica ancorata in qualche luogo, ed essendo i Mercanti in terra, sopravvenisse qualche accidente o di fortuna di mare, o di Vascelli nemici, per cui dovesse sarpare senza poter aspettare i Mercanti, in caso poi che per alleggerire la Nave, o per combattere fosse d'uopo far getto, può il Padrone farlo col consiglio di tutto il Comunale del Vascello, e dee lo Scrivano scriver tuttociò o allora, o subito, che la Nave avrà proisso, cioè il cavo in terra. E quando anche fosse rimasto in terra lo Scrivano, dovranno acquietarsi i Mercanti alla testimonianza de' Marinari, e de' loro Servitori, se ve ne saranno stati in Nave, quando non provino frode, o baratteria. Lo stesso procede, se colla stessa cautela del Padrone detta di sopra, sarà stata la Nave forzata d'andare a traverso. E se i Mercanti non vorranno contuttociò acquietarsi, saranno tenuti ad ogni danno, spese, e interessi, che per tal contrasto avrà patito il Padrone.

Si questo Capitolo vedi il Cleirac. les us, & coutumes de la mer iii. jugem. d'Oleron §. 2. num. 1. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. III. secondo il Consolato del Mare in francese.

Come si paghino spese straordinarie.

Cap. 110.

Tutte le spese o accordo che di mercantie. fusse fatto straordinario, si debbe pagare per soldo, & per lira per li mercanti, salvo di caricare. Se imperò non si haveva a partire per fortuna di cattivo tempo o per altro caso, che ci intervenisse, cioè per entrare in porto, o in loco, dove si potesse salvare la detta mercantia, o la detta nave o navilio: in tal caso debba rifare l'una robba l'altra per soldo & per lira, & se nella nave non ci fusse mercante, che habbia tanto come l'altro di mercantia, o fussino cinque dell'una parte & dui o tre dell'altra, che quelli due mercanti, che havessero

G 4

tanta